

PIANIFICAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE RIFERITA AL RISCHIO SISMICO

La pianificazione di emergenza rappresenta l'insieme delle procedure operative d'intervento da attuarsi al verificarsi di un evento emergenziale.

Il Piano comunale di emergenza, ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., viene approvato dal Comune con Deliberazione consiliare e periodicamente verificato e aggiornato e ne viene trasmessa copia alla Regione, alla Prefettura-UTG e alla Provincia territorialmente competenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani d'emergenza di protezione civile.

Tra i diversi rischi che la pianificazione di emergenza deve considerare rientra il **rischio sismico**, che necessita di particolare attenzione soprattutto nelle porzioni di territorio interessate da significativa correlata pericolosità.

Al riguardo, si rammenta che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 23 marzo 2003 dispone l'obbligo di verifiche sismiche delle opere strategiche e rilevanti.

Per quanto attiene specificatamente alle attività di protezione civile, è evidente che non possano essere assegnate funzioni di protezione civile a quegli edifici di interesse strategico la cui verifica sismica abbia dato esito negativo o che abbiano caratteristiche tali da fare supporre un non positivo esito della stessa verifica.

Specifica attenzione va posta inoltre a quelle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ad esempio quelle presenti lungo il tracciato delle vie di fuga e di accesso previste dalla pianificazione di emergenza, le cui verifiche sismiche abbiano dato o per le quali sia prevedibile esito negativo, rendendosi in questi casi necessario prevedere soluzioni differenti (ad esempio un diverso tracciato delle vie di fuga o di accesso)

Non minore attenzione va posta ai numerosi edifici ed alle opere infrastrutturali rilevanti in relazione ad un eventuale collasso a seguito di azioni dinamiche, avuto conto che tra le stesse rientrano le scuole, gli uffici pubblici, i centri commerciali, le strutture ricettive turistiche, ecc.

In relazione all'esito negativo delle relative o sul presunto esito negativo sulla base delle conoscenze a disposizione, si rende necessario che vengano programmate adeguate misure finalizzate alla riduzione del rischio, sia strutturali che non strutturali, rientrando tra queste ultime possibili misure restrittive dell'uso.

Si richiama l'attenzione sull'importanza che rivestono gli studi di MS-Microzonazione Sismica nella valutazione di idoneità all'uso, ancorché di prima approssimazione, di edifici ed opere infrastrutturali relativamente ai quali non si disponga di verifica sismica.

In particolare, gli studi di MS consentono di individuare possibili effetti di amplificazione locale, ovvero le condizioni geologiche e morfologiche che possono determinare effetti di amplificazione locale o indurre fenomeni franosi, così come ai fini della valutazione di conformità delle aree di emergenza, dell'identificazione di eventuali tratti critici nel sistema di infrastrutture viarie a supporto della gestione dell'emergenza sismica (vie di fuga) e delle strutture ed infrastrutture di interesse strategico, su cui effettuare eventuali approfondimenti specifici.

Si rammenta altresì l'importanza ai fini della verifica e dell'aggiornamento della pianificazione di protezione civile delle analisi della CLE-Condizione Limite per l'Emergenza, mirate alla verifica dei sistemi di gestione dell'emergenza (edifici strategici, aree di ammassamento e ricovero, infrastrutture di connessione) e degli aggregati strutturali interferenti con le vie di comunicazione.